

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.

Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117, comma quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge reca disposizioni per consentire lo svolgimento, nell'anno 2019, della procedura concorsuale volta al reclutamento di nuovi segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), anche al fine di garantire la piena copertura dei posti di segretario in vista delle elezioni generali comunali del 2020.
2. La presente legge definisce, in particolare, le modalità di espletamento, da parte dell'Agazia dei segretari

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019,

portant dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Finalité et objet)

1. En application des dispositions combinées des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), du quatrième alinéa de l'art. 117 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la présente loi fixe des dispositions pour permettre, au cours de 2019, le déroulement de la procédure de concours visant au recrutement de nouveaux secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, au sens du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Disposizioni urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014, portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), afin, entre autres, de pourvoir tous les postes de secrétaire en vue des élections communales de 2020.
2. La présente loi définit notamment les modalités que l'Agence des secrétaires des collectivités locales de la

degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia, che a ciò provvede con oneri a carico del proprio bilancio, della procedura concorsuale di cui al comma 1, mediante la definizione dei criteri per la determinazione del numero di posti da segretario da ricoprire tramite la predetta procedura concorsuale, la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria e le modalità di iscrizione all'Albo regionale dei segretari, di seguito denominato Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche in deroga a quanto previsto dalla citata l.r. 46/1998 e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 2

(Avvio della procedura concorsuale)

1. La procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 1, è avviata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia individua i posti di segretario messi a concorso, incrementando il numero di posti di segretario vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge con il numero di posti che, alla stessa data, risultano ricoperti da soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998; dal numero di posti così determinato è sottratto un numero corrispondente a quello dei soggetti, iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, che alla medesima data risultano essere collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 22 del r.r. 4/1999 o temporaneamente incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento.

Art. 3

(Modalità di svolgimento della procedura concorsuale)

1. La procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un corso-concorso, le cui modalità di svolgimento sono definite dal bando, in conformità a quanto previsto dalla presente legge; per la partecipazione al corso-concorso è richiesto il possesso della laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale.

Art. 4

(Prova preselettiva e casi di esonero)

1. Il corso-concorso è preceduto dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del regolamento regio-

Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence », doit suivre aux fins de l'accomplissement, à ses frais, de la procédure de concours visée au premier alinéa, à savoir les critères de détermination du nombre de postes de secrétaire à pourvoir par ladite procédure, la durée de validité et les modalités d'utilisation de la liste d'aptitude et les modalités d'immatriculation au Tableau régional des secrétaires, ci-après dénommé « Tableau », au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), par dérogation, entre autres, aux dispositions de ladite LR n° 46/1998 et du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

Art. 2

(Démarrage de la procédure de concours)

1. La procédure de concours visée au premier alinéa de l'art. 1^{er} doit être lancée par l'Agence dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. À cette fin, le Conseil d'administration de l'Agence établit les postes de secrétaire ouverts au concours, en augmentant le nombre de postes vacants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du nombre de postes qui, à cette même date, sont remplis par des personnes immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998. Le nombre de poste résultant de ladite opération est réduit d'un nombre correspondant aux personnes immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998 qui, à ladite date, sont mis à disposition au sens de l'art. 22 du règlement n° 4/1999 ou chargés, à titre temporaire, de fonctions de direction au sein de la Région ou d'un autre organisme ou collectivité locale relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste, au sens de l'art. 25 dudit règlement.

Art. 3

(Modalités de déroulement de la procédure de concours)

1. La procédure de concours visée au premier alinéa de l'art. 1^{er} consiste en un cours-concours dont les modalités de déroulement sont établies par l'avis y afférent, conformément aux dispositions de la présente loi. Peuvent participer au cours-concours les personnes titulaires d'une licence magistrale et réunissant les conditions requises par les dispositions régionales en vigueur pour l'accès à la catégorie unique de direction.

Art. 4

(Épreuve de présélection et cas de dispense)

1. Le cours-concours est précédé non seulement d'une épreuve préliminaire de français ou d'italien, effectuée suivant les modalités prévues par l'art. 16 du règlement

- nale 12 febbraio 2013, 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e da una prova preselettiva, consistente nella soluzione in un tempo predeterminato di quesiti a risposta multipla o sintetica, attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, ivi compresa la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché al ragionamento logico, deduttivo e numerico.
2. La prova preselettiva di cui al comma 1 ha lo scopo di selezionare i candidati che hanno accesso alle successive fasi del corso-concorso, in aggiunta ai soggetti esonerati ai sensi dei commi 3 e 4. I punteggi conseguiti all'esito della prova preselettiva rilevano, secondo l'ordine della graduatoria approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ai fini dell'ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 5, comma 1, ma non ai fini della formazione della graduatoria definitiva del concorso di cui all'articolo 6, comma 3.
 3. Sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva coloro che:
 - a) hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998;
 - b) hanno svolto almeno cinque anni di servizio in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione;
 - c) risultano incaricati in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.
 4. Il numero dei soggetti che possono essere esonerati ai sensi del comma 3 non può superare il limite massimo del 50 per cento del numero dei candidati ammessi al corso di formazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1; nel caso in cui il numero dei potenziali esonerati sia superiore a tale limite, il contingente è determinato avuto riguardo all'ordine di presentazione delle domande di ammissione al corso-concorso.
- régional n° 1 du 12 février 2013, portant nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, mais également d'une épreuve de présélection consistant dans la réponse, dans un délai fixé, à des questions à choix multiple ou à réponse synthétique sur les matières faisant l'objet des épreuves de concours, sur la connaissance des outils et des applications informatiques les plus diffus, ainsi que sur le raisonnement logique, déductif et numérique.
2. L'épreuve de présélection visée au premier alinéa a pour but de sélectionner les candidats qui pourront participer aux phases suivantes du cours-concours, auxquels s'ajoutent les personnes dispensées de ladite épreuve au sens des troisième et quatrième alinéas. Les points obtenus à l'issue de l'épreuve de présélection sont pris en compte aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude approuvée par le Conseil d'administration de l'Agence pour l'admission au cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 5, mais ne le sont pas aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude définitive du concours visée au troisième alinéa de l'art. 6.
 3. Sont dispensés de l'épreuve de présélection les personnes :
 - a) Ayant suivi avec succès le cours de formation organisé en 2009/2010, en vue de l'immatriculation au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998 ;
 - b) Ayant exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste au cours des dix années précédant la date de publication de l'avis de concours au Bulletin officiel de la Région ;
 - c) Chargées des fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste à la date de publication de l'avis de concours au Bulletin officiel de la Région.
 4. Le nombre des personnes pouvant être admises au cours-concours sans devoir passer l'épreuve de présélection au sens du troisième alinéa ne peut dépasser 50 p. 100 du nombre total des candidats admis au sens du premier alinéa de l'art. 5. Au cas où le nombre des dites personnes dépasserait le pourcentage en cause, c'est l'ordre de présentation des candidatures au cours-concours qui est pris en compte aux fins de l'admission sans épreuve de présélection.

Art. 5
(Corso di formazione)

1. Al corso di formazione è ammesso un numero massimo di candidati corrispondente a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; al corso di formazione sono ammessi i candidati esonerati dalla prova preselettiva, nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, e, per il restante numero, i candidati che hanno superato la prova preselettiva secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il corso di formazione, vertente sulle materie indicate nel bando di concorso, ha durata di almeno 120 ore di lezione, con una frequenza minima obbligatoria non inferiore all'80 per cento delle ore di lezione previste; per i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la frequenza minima obbligatoria non può essere inferiore al 50 per cento delle ore di lezioni previste.
3. Al termine del corso di formazione, i candidati in regola con gli obblighi di frequenza di cui al comma 2 sono ammessi alle prove di concorso.

Art. 6
(Concorso e graduatoria)

1. Il concorso consiste in almeno due prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico, e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate nel bando.
2. La valutazione delle prove di concorso è espressa in decimi. L'ammissione a ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale utile alla formazione della graduatoria di merito è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.
3. La graduatoria definitiva del concorso è approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Agenda e ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Art. 7
(Assunzione dei vincitori del corso-concorso)

1. I vincitori del corso-concorso sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, senza diritto al trattamento economico.
2. Ai vincitori del corso-concorso, alla pari degli altri soggetti già iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1,

Art. 5
(Cours de formation)

1. Le nombre de candidats admis au cours de formation correspond à dix fois le nombre des postes à pourvoir. Sont admis au cours de formation les candidats dispensés de l'épreuve de présélection, dans les cas et selon les plafonds visés aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 4, et, jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles, les candidats qui ont réussi l'épreuve de présélection, sur la base de la liste d'aptitude visées au deuxième alinéa de l'art. 4.
2. Le cours de formation, qui porte sur les matières indiquées dans l'avis de concours et a une durée d'au moins 120 heures, prévoit une fréquence minimale obligatoire non inférieure à 80 p. 100 des heures de cours prévues. Pour les candidats dispensés de l'épreuve de présélection au sens du troisième alinéa de l'art. 4, la fréquence minimale ne peut être inférieure à 50 p. 100 des heures de cours prévues.
3. À l'issue du cours de formation, les candidats qui ont respecté la condition de fréquence visée au deuxième alinéa sont admis aux épreuves du concours.

Art. 6
(Concours et liste d'aptitude)

1. Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins, dont une à caractère théorique et pratique, et en une épreuve orale, portant sur les matières indiquées dans l'avis y afférent.
2. Les notes des épreuves du concours sont exprimées en dixièmes. L'admission à l'épreuve suivante est subordonnée à la réussite de l'épreuve précédente. Chaque épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note d'au moins 7/10. La note finale prise en compte aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude correspond à la somme des notes obtenues aux épreuves écrites et à l'épreuve orale.
3. Le liste d'aptitude définitive du concours est approuvée par le Conseil d'administration de l'Agence et est valable pour trois ans à compter de la date de son approbation.

Art. 7
(Recrutement des lauréats du cours-concours)

1. Les lauréats du cours-concours sont immatriculés au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998, sans avoir droit à aucun traitement.
2. Les lauréats du cours-concours, tout comme les autres personnes déjà immatriculées au Tableau au sens du

comma 5, della l.r. 46/1998, è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della l.r. 10/2015 e 18 del r.r. 4/1999, con priorità rispetto ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, ai quali l'incarico di segretario di ente locale resta conferibile nei casi di supplenza o di reggenza per la copertura di posti vacanti, laddove, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, il numero dei posti sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

Art. 8

(Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e iscrizione degli idonei per assunzioni a tempo determinato)

1. Gli idonei al corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto di segretario di ente locale della Valle d'Aosta resosi vacante durante il periodo di validità triennale della graduatoria, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, mediante utilizzo a scorrimento.
2. In ogni caso, e su domanda degli interessati, gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva del concorso, possono essere iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998.

Art. 9 *(Tutoraggio)*

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'affiancamento previsto dall'articolo 18bis del r.r. 4/1999, obbligatorio per i soggetti cui è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 7 e 8, salvi gli esoneri motivatamente disposti con propria deliberazione.

Art. 10 *(Disposizioni finali)*

1. Per lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'ar-

cinquème alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998, sont chargés des fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste suivant les modalités établies, respectivement, par le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 10/2015 et par l'art. 18 du RR n° 4/1999 et prioritairement par rapport aux personnes immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 46/1998. Ces dernières peuvent remplir les fonctions en cause en tant que suppléant ou à titre intérimaire lorsque, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 8, le nombre de postes à pourvoir est plus élevé par rapport au nombre de personnes immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er}.

3. Le rapport de travail avec l'Agence, donnant droit au traitement prévu, court à compter de la signature du contrat individuel de travail relatif au premier mandat de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 8

(Utilisation de la liste d'aptitude en vue des recrutements sous contrat à durée indéterminée et immatriculation au Tableau des personnes figurant sur ladite liste en vue des recrutements à durée déterminée)

1. Chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir un poste de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste devenu vacant au cours de la période de validité de la liste d'aptitude du cours-concours, les personnes figurant sur celle-ci sont immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998, suivant l'ordre de ladite liste.
2. En tout état de cause, à compter de la date d'approbation de la liste d'aptitude définitive du concours, les personnes figurant sur celle-ci peuvent, si elles le demandent, être immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998.

Art. 9 *(Tutorat)*

1. Le Conseil d'administration de l'Agence établit les conditions et les modalités relatives au tutorat prévu par l'art. 18 bis du RR n° 4/1999, qui est obligatoire pour les personnes chargées des fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste au sens des art. 7 et 8 de la présente loi, sans préjudice des cas de dispense dûment motivés et décidés par délibération.

Art. 10 *(Dispositions finales)*

1. Pour le déroulement de l'épreuve de présélection visée

titolo 4, comma 2, e del corso di formazione di cui all'articolo 5, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), che può, a sua volta, ricorrere a soggetti esterni, previa stipulazione di apposita convenzione tra l'Agenzia e il CELVA che individui le modalità e le tempistiche per lo svolgimento della prova e del corso e disciplini i rapporti tra le parti, determinando, in particolare, le modalità di rimborso al CELVA dei costi sostenuti.

2. Per lo svolgimento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'articolo 4, comma 1, e delle prove del concorso di cui all'articolo 6, ivi compresa la nomina delle relative commissioni esaminatrici, l'Agenzia può avvalersi della Struttura regionale competente in materia di concorsi, previa stipulazione di apposita convenzione che individui le tempistiche dello svolgimento dell'accertamento linguistico e delle prove del concorso, a seguito della trasmissione da parte dell'Agenzia degli elenchi dei candidati ammessi a sostenerli, e che disciplini i rapporti finanziari tra le parti, determinando, in particolare, i criteri e le modalità di rimborso alla Regione dei costi sostenuti per i compensi e le spese delle commissioni esaminatrici, per l'eventuale utilizzo di locali adibiti a sede concorsuale e per i servizi di supporto, amministrativi e tecnici.
3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente legge, o in caso di esito insufficiente della stessa, resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 10/2015, alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), alla l.r. 46/1998, al r.r. 1/2013 e al r.r. 4/1999.

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

au deuxième alinéa de l'art. 4 et du cours de formation visé à l'art. 5, l'Agence peut demander la collaboration du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), qui, à son tour, peut faire appel à des tiers, sur passation d'une convention ad hoc entre l'Agence et le CELVA. La convention en cause doit établir les modalités et les délais de déroulement de l'épreuve de présélection et du cours, régler les rapports entre les parties et fixer les modalités de remboursement au CELVA des coûts supportés.

2. Pour le déroulement de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien visée au premier alinéa de l'art. 4 et des épreuves de concours visées à l'art. 6, ainsi que pour la nomination des jurys y afférents, l'Agence peut faire appel à la structure régionale compétente en matière de concours, sur passation d'une convention ad hoc. Celle-ci doit établir les délais de déroulement de l'épreuve préliminaire et des épreuves de concours, après la transmission par l'Agence de la liste des candidats admis, régler les rapports financiers entre les parties et fixer les critères et les modalités de remboursement à la Région des coûts supportés pour les rémunérations des jurys en cause, ainsi que des autres dépenses liées à ceux-ci ou découlant de l'utilisation des locaux où les épreuves se déroulent et des services de support, administratifs et techniques.
3. Dans l'attente du déroulement de la procédure de concours visée à la présente loi ou au cas où le nombre de lauréats serait insuffisant, il est fait application des dispositions de l'art. 18 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019 (Dispositions liées à la loi régionale relative à la deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région, modification de lois régionales et autres dispositions).
4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application, pour autant qu'elles sont compatibles, des dispositions de la LR n° 10/2015, de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), de la LR n° 46/1998, ainsi que des RR n° 1/2013 et n° 4/1999.

Art. 11

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2019.

Il Presidente
Antonio FOSSON

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 34;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 982 del 12/07/2019);
- Presentato al Consiglio regionale in data 12/07/2019;
- Assegnato alla I^a Commissione consiliare permanente in data 15/07/2019;
- Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 15/07/2019;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19/07/2019;
- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti I-II, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 10/09/2019, su nuovo testo e relazione del Consigliere DAUDRY;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19/09/2019 con deliberazione n. 953/XV;
- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 23/09/2019;

Art. 12
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 24 septembre 2019.

Le président,
Antonio FOSSON

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 34;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 982 du 12/07/2019);
- présenté au Conseil régional en date du 12/07/2019;
- soumis à la I^{re} Commission permanente du Conseil en date du 15/07/2019;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 15/07/2019;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 19/07/2019;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil I-II qui ont exprimé leur avis en date du 10/09/2019, - nouveau texte des Commissions - et rapport du Conseiller DAUDRY ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 19/09/2019 délibération n. 953/XV;
- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste;
- transmis au Président de la Région en date du 23/09/2019;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
24 settembre 2019, n. 14.

Note all'articolo 1:

(1) L'articolo 2, comma primo, lettere a) e b) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

“[In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:]

- a) *ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;*
- b) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;*”.

(2) L'articolo 117, comma quarto, della Costituzione della Repubblica italiana prevede quanto segue:

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”.

(3) L'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 prevede quanto segue:

“Art. 10.

1. *Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”.*

(4) L'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 prevede quanto segue:

“3. *L'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure concorsuali per esami per l'accesso all'Albo regionale dei segretari, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolam. reg. 4/1999. Nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali, il numero degli incarichi conferibili ai soggetti iscritti al predetto Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 resta determinato nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.”.*

(5) L'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevede quanto segue:

“5. *All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8.”.*

Note all'articolo 2:

(6) L'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevede quanto segue:

“6. *All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che non siano in quiescenza:*

- a) *dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;*
- b) *soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;*
- c) *soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);*
- d) *segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;*
- e) *segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.”.*

(7) Vedasi nota 5.

(8) L'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:

“Art. 22

(Collocamento in disponibilità dei segretari e criteri per la loro utilizzazione)

1. *I segretari degli enti locali iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.*
 2. *Il Consiglio può, su richiesta congiunta del segretario e dell'amministratore che lo ha incaricato, collocare in disponibilità il segretario, ancorché non sia ancora scaduto il mandato dell'amministratore che lo ha incaricato, in presenza di situazioni tali che non consentano la prosecuzione del rapporto che lega il segretario all'amministratore che lo ha incaricato.*
 3. *I segretari collocati in disponibilità, se non incaricati presso altri enti, organismi o società ai sensi del comma 4, sono utilizzati per gli incarichi di supplenza e reggenza o per lo svolgimento di attività di supporto all'Agenzia. In caso di supplenza e reggenza, ad essi compete lo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede in cui sono incaricati. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari sono stabilite dal Consiglio.*
 4. *L'Agenzia conclude accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali, anche economici, nonché con le società a partecipazione pubblica, per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato ovvero di natura professionale o per lo svolgimento di attività di studio, consulenza o collaborazione.*
 5. *Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio è stabilito dal Consiglio stesso.*
 6. *L'accordo di cui al comma 4 definisce l'eventuale riparto degli oneri per le prestazioni rese dal segretario, che, di norma, sono a carico dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 4 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.*
 7. *Il segretario collocato in disponibilità a seguito di provvedimento di revoca e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti sono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso uno degli enti del comparto unico regionale o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.*
 8. *Il periodo di cui al comma 7, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.*
 9. *Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato ai sensi del presente articolo non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.*
 10. *I periodi di cui ai commi 7 e 8 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso di sospensione del rapporto di lavoro previsto dalla legge.”.*
- ⁽⁹⁾ L'articolo 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:
“Art. 25
(Incarichi temporanei)
1. *Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, i segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti del comparto unico regionale.*
 2. *I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono collocati in disponibilità e agli stessi compete, per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il posto per cui è conferito l'incarico.”.*
- Note all'articolo 4:**
- ⁽¹⁰⁾ L'articolo 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 prevede quanto segue:
“Art. 16
(Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)
1. *L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso gli enti di cui all'articolo 1 è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.*
 2. *L'accertamento consiste in:*
 - a) *una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;*
 - b) *una prova scritta ed una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni*

- B2 e B3, alla categoria C, posizioni C1 e C2, e alla categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, determina:
 - a) i programmi d'esame;
 - b) la tipologia delle prove scritte e orali;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) i casi di esonero, da comprovarsi con idonea documentazione.
 4. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10.
 5. L'accertamento conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'articolo 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e alle categorie e posizioni inferiori.
 6. Il candidato che supera l'accertamento presso uno degli enti di cui all'articolo 1 successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa è stata avviata. La comunicazione deve pervenire perentoriamente entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento stesso.
 7. I portatori di handicap psichico o sensoriale associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, sono esonerati dalla prova di accertamento linguistico.
 8. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a procedure selettive richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/1997.
 9. Sono inoltre esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:
 - a) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università o un titolo di studio inferiore;
 - b) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea o la laurea magistrale;
 - c) sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) e DALF (Diplôme approfondi de langue française), come sotto indicato, tenuto conto che il diploma di livello superiore assorbe quello di livello inferiore:
 - 1) DELF A2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;
 - 2) DELF B1, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;
 - 3) DELF B2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria C, posizioni C1 e C2;
 - 4) DALF C1 o DALF C2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e alla qualifica dirigenziale;
 - d) sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).
 10. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che abbiano superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento linguistico presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), purché l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'articolo 1.
 11. Quando le prove d'esame relative alla procedura selettiva consistono nella conoscenza specifica di

lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza delle lingue, italiana e francese.

12. *L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per gli enti di cui all'articolo 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.*

13. *I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso uno degli enti di cui all'articolo 1 avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli."*

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 6.

Note all'articolo 7:

⁽¹²⁾ Vedasi nota 7.

⁽¹³⁾ L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 prevede quanto segue:

"1. L'incarico di segretario degli enti locali e delle loro forme associative di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è conferito, anche tenuto conto della disponibilità manifestata dagli iscritti all'Albo regionale dei segretari, entro dieci giorni dalla data dell'elezione dell'ultimo Sindaco dei Comuni interessati dalle elezioni generali comunali dell'anno 2015, per un massimo di tre sedi, non prima di venti giorni e non oltre novanta giorni dalla medesima data, con priorità di scelta per gli ambiti territoriali ottimali con il minor numero di abitanti, e, successivamente, per gli enti locali e le altre forme associative con il minor numero di abitanti, allo scopo regolamentata dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali."

⁽¹⁴⁾ L'articolo 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:

*"Art. 18
(Incarico)*

1. *Spettano al Sindaco, al Presidente della Comunità montana o al Presidente del BIM (***) le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali correlati a detto rapporto.*
2. *Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, della l.r. 46/1998. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 14, si intende confermato.*
3. *In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data di accertamento della vacanza. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di sessanta giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.*
4. *L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato dell'amministratore che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, ai fini dell'accettazione di un altro incarico presso uno degli enti del comparto unico regionale, l'incarico può cessare anticipatamente, solo con il consenso dell'amministratore che lo ha conferito.*
5. *L'avvio della procedura di incarico è reso pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.*
6. *L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.*
7. *Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi da parte del Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.*
8. *Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia o per ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a ca-*

rico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato dell'amministratore che lo ha incaricato.

9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento disposta secondo la normativa vigente in materia, il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.

10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, limitatamente al periodo di assenza, prioritariamente con un segretario collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, non utilizzato per altri incarichi, o, in subordine, con le modalità stabilite dall'articolo 22bis, comma 1, ultimo periodo, o con uno degli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 12, anche in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 1, comma 10, della l.r. 46/1998.

11. Qualora ricorrano particolari situazioni, previo parere favorevole del Consiglio, il segretario di un ente locale può subentrare nell'incarico del segretario di un altro ente, il quale, a sua volta, lo sostituisce, purché vi sia il consenso dei segretari interessati e degli amministratori che li hanno incaricati.”.

⁽¹⁵⁾ Vedasi nota 6.

Note all'articolo 8:

⁽¹⁶⁾ Vedasi nota 12.

⁽¹⁷⁾ Vedasi nota 6.

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 18bis del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:

“Art. 18bis
(Tutoraggio)

1. I segretari incaricati possono, in occasione del loro primo incarico, essere affiancati, per un periodo non superiore a sei mesi, da altro segretario in servizio presso un altro ente locale della Regione, su richiesta dell'amministratore dell'ente locale interessato.
2. Le modalità e le condizioni dell'affiancamento sono stabilite dal Consiglio.”.

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 prevede quanto segue:

“Art. 18

(Disposizioni in materia di segretari degli enti locali)

1. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale volta al reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta prevista all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di segretario di ente locale è conferibile al fine della copertura dei posti che nel frattempo si rendessero vacanti per effetto della cessazione dal servizio di segretari titolari, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della l.r. 10/2015 e in assenza di interesse da parte di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998; per le supplenze, l'incarico temporaneo di segretario di ente locale è prioritariamente conferito ai segretari collocati in disponibilità.”.

Legge regionale 24 settembre 2019, n. 15.

Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart)

1. Al fine di consentire l'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'intervento di costruzione con ampliamento della scuola primaria del Villair, in Comune di Quart, in sostituzione di quella esistente, inserito nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 (Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015), la Regione assicura, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), un contributo straordinario al Comune di Quart per un importo massimo di euro 5.555.044,11.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte del Comune, del termine per provvedere alla proposta di aggiudicazione dell'intervento, stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle eventuali spese, fino a un massimo di euro 5.555.044,11, non rendicontabili da parte del Comune al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il termine del 15 ottobre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2/2019. L'autorizzazione di spesa decade nel caso in cui il predetto termine per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione delle relative spese sia prorogato o differito oltre il 15 ottobre 2020.
4. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Loi régionale n° 15 du 24 septembre 2019,

portant dispositions urgentes pour le financement des travaux de construction de la nouvelle école primaire du Villair, dans la Commune de Quart.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Financement des travaux de construction de la nouvelle école primaire du Villair, dans la Commune de Quart)

1. Afin de permettre l'approbation de la proposition d'adjudication des travaux de construction de la nouvelle école primaire du Villair, dans la Commune de Quart, destinée à remplacer l'école existante et plus ample que celle-ci, la Région accorde à la Commune de Quart une aide extraordinaire d'un montant maximal de 5 555 044,11 euros, par dérogation à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). Lesdits travaux figurent dans la liste annexée au décret du ministre de l'éducation, de l'université et de la recherche n° 2 du 3 janvier 2019 (Financement des travaux de sécurisation de bâtiments scolaires à valoir sur les économies relatives aux prêts de la BEI de 2015).
2. Le versement de l'aide visée au premier alinéa est subordonné au respect, par la Commune de Quart, du délai fixé pour la proposition d'adjudication des travaux fixé par décret du ministre de l'éducation, de l'université et de la recherche.
3. L'aide visée au premier alinéa est destinée à la couverture des dépenses, jusqu'à un maximum de 5 555 044,11 euros, pour lesquelles la Commune de Quart n'est pas en mesure d'envoyer le compte rendu au Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche dans le délai du 15 octobre 2020, fixé par le quatrième alinéa de l'art. 1^{er} du décret ministériel n° 2/2019. L'autorisation de dépense cesse d'être valable si le délai d'achèvement des travaux susdit et, par conséquent, le délai d'établissement du compte rendu sont reportés au-delà du 15 octobre 2020.
4. Les modalités de versement de l'aide en cause sont fixées par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 2
(Disposizione finanziaria)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, in euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e in euro 55.044,11 per l'anno 2024.
2. L'onere di cui al comma 1 farà carico nello stato di previsione della spesa dei futuri bilanci di previsione della Regione per i trienni 2020/2022, 2021/2023 e 2022/2024 nella missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e euro 55.044,11 per l'anno 2024, mediante utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge regionale 30 luglio 2019, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e relative variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021), ai sensi del punto 5.3.6. dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2019.

Il Presidente
Antonio FOSSON

Art. 2
(Disposition financière)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 3 000 000 d'euros au titre de 2022, à 2 500 000 euros au titre de 2023 et à 55 044,11 euros au titre de 2024.
2. La dépense visée au premier alinéa est imputée à l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels de la Région au titre des périodes 2020/2022, 2021/2023 et 2022/2024, dans le cadre de la mission 4 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement non-universitaire), titre 2 (Dépenses d'investissement), quant à 3 000 000 d'euros pour 2022, à 2 500 000 euros pour 2023 et à 55 044,11 euros pour 2024 et est couverte par les crédits dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.
3. La dépense visée au premier alinéa est couverte, au titre des années 2022, 2023 et 2024, dans le cadre de la part consolidée de la marge ordinaire, telle qu'elle est quantifiée dans la note complémentaire visée à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 30 juillet 2019 (Réajustement du budget prévisionnel 2019 et rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région), aux termes du point 5.3.6. de l'annexe 4/2 (Principe comptable appliqué relatif à la comptabilité financière) du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1^{er} et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.

Art. 3
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 24 septembre 2019.

Le président,
Antonio FOSSON

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 41;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1211 del 06/09/2019);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 06/09/2019;
 - Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 06/09/2019;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 10/09/2019;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 13/09/2019, e relazione orale del Consigliere BAROCCO;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19/09/2019 con deliberazione n. 954/XV;
 - L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 23/09/2019;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
24 settembre 2019, n. 15.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 41;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1211 du 06/09/2019);
 - présenté au Conseil régional en date du 06/09/2019;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 06/09/2019;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 10/09/2019;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 13/09/2019 et rapport fait oralement du Conseiller BAROCCO;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 19/09/2019 délibération n. 954/XV;
 - L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste;
 - transmis au Président de la Région en date du 23/09/2019;

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 prevede quanto segue:
"4. *Gli enti autorizzati con il presente decreto sono tenuti a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre il 15 ottobre 2020.*"